



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

DIREZIONE GENERALE

**DISCIPLINARE PER L’AFFIDO DI INCARICHI
DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA
E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 137 di data 24 dicembre 2008

INDICE

INDICE	2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Esclusioni dalla presente disciplina	3
CAPO II - AFFIDO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA.....	4
Art. 4 - Presupposti per il conferimento	4
Art. 5 - Cumulo e durata	4
Art. 6 - Corrispettivi.....	4
CAPO III - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE.....	5
Art. 7 - Incarichi di collaborazione	5
Art. 8 - Corrispettivi.....	5
Art. 9 - Presupposti per il conferimento	5
Art. 10 - Durata.....	6
CAPO IV - NORME COMUNI.....	6
Art. 11 - Modalità di affidamento degli incarichi	6
Art. 12 - Pubblicità.....	6
Art. 13 - Limiti di spesa	6
SCHEMA CONTRATTO PER L’AFFIDO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA	7
SCHEMA CONTRATTO PER L’AFFIDO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA.....	11

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Le seguenti disposizioni disciplinano gli aspetti organizzativi e le modalità di affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni all'Amministrazione per attività di studio, ricerca, consulenza o collaborazione coordinata e continuativa.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono finalizzati all'acquisizione di apporti professionali per il miglior perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione secondo i principi fissati dal Capo I bis della L.P. 23/90 e s.m.

Art. 2 - Definizioni

1. Sono incarichi di **consulenza** quelli affidati per l'acquisizione di pareri, valutazioni tecniche, supporti specialistici ivi compresa l'attività di formazione di alta qualificazione del personale dipendente.
2. Sono incarichi di **studio e ricerca** quelli affidati per approfondimenti conoscitivi. Si concludono con la consegna di una relazione scritta che, se richiesto dall'Amministrazione, potrà contenere anche delle proposte.
3. Il rapporto di **collaborazione coordinata e continuativa** è il rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale che si concretizza in una prestazione d'opera prevalentemente personale, non a carattere subordinato, ma coordinata funzionalmente con l'attività dell'ente per lo svolgimento di attività di competenza dell'Amministrazione.
4. Gli incarichi di cui al primo e secondo comma sono riconducibili alla categoria civilistica dei contratti d'opera intellettuale (art. 2230 cod. civ.), mentre quelli di cui al comma 3 comprendono sia i contratti d'opera a carattere non intellettuale (art. 2222 cod. civ.) sia i contratti di lavoro parasubordinato (art. 409 n. 3 del c.p.c.).

Art. 3 - Esclusioni dalla presente disciplina

1. Non rientrano nella materia qui disciplinata:
 - gli incarichi per la difesa in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
 - gli incarichi per l'affidamento di funzioni notarili;
 - gli incarichi comunque connessi alla progettazione o alla direzione di lavori pubblici, per i quali resta fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti;
 - gli incarichi per l'attività di comitati, commissioni e organi collegiali comunque denominati;
 - gli incarichi affidati per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
 - tutti gli incarichi comunque disciplinati dalle specifiche normative.

CAPO II - AFFIDO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA

Art. 4 - Presupposti per il conferimento

1. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio sono affidati:
 - in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell'amministrazione, individuati negli strumenti di programmazione economico finanziaria dell'ente;
 - quando all'interno dell'ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità;
 - ove esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio.
2. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio non possono essere affidati:
 - a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all'albo o all'elenco professionale;
 - a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dall'amministrazione senza giustificato motivo;
 - a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'amministrazione;
 - a chi abbia un contenzioso con l'amministrazione;
 - a soggetti che siano in conflitto di interessi con l'amministrazione;
 - a parenti o affini entro il 3° grado del Dirigente competente ad affidare l'incarico.

Art. 5 - Cumulo e durata

1. Gli incarichi sono di norma affidati per la durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi.
2. Il termine di cui al comma precedente potranno essere prorogati solamente al fine di completare l'incarico qualora se ne ravvisi un motivato interesse, o per ritardi non imputabili al soggetto incaricato
3. La possibilità di assegnare più incarichi ad uno stesso soggetto è consentita solo fino al raggiungimento di un valore economico complessivo corrispondente all'importo di cui all'art. 21, comma 4, della L.P. 23/90.

Art. 6 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività svolta e, ove possibile, prendendo a riferimento i valori di mercato a seconda del valore e della professionalità richiesta.
2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.

CAPO III - COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Art. 7 - Incarichi di collaborazione

1. Nel rispetto delle leggi in materia di lavoro l'Amministrazione potrà stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà:
 - avere la forma scritta
 - essere riferito a specifici progetti o programmi di lavoro,
 - essere svolto, fermo restando il coordinamento con la struttura, con continuità e con un'autonomia di scelta da parte dell'incaricato sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.

Art. 8 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovrà essere proporzionalmente rapportato alla professionalità ed al titolo di studio posseduto, alla effettiva complessità della collaborazione, alla durata ed impegno richiesto, facendo riferimento, per quanto possibile, al trattamento economico lordo del personale in servizio presso l'Amministrazione di professionalità equiparabile.
2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese dietro presentazione di idonea documentazione qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.
3. Il corrispettivo non potrà comunque essere superiore al trattamento economico fondamentale previsto per la categoria D, livello evoluto quarta posizione retributiva, del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali dell'area non dirigenziale.

Art. 9 - Presupposti per il conferimento

1. Gli incarichi di collaborazione sono affidati:
 - In rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell'amministrazione
 - quando all'interno dell'ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio;
2. Gli incarichi di collaborazione non possono essere affidati:
 - per lo svolgimento di funzioni ordinarie e per l'utilizzo come lavoratori subordinati;
 - a chi abbia rinunciato, senza giustificato motivo, ad altro incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito dall'Amministrazione;
 - a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione;
 - a chi abbia un contenzioso con l'Amministrazione;
 - a soggetti che siano in conflitto di interessi con l'Amministrazione;
 - a parenti o affini entro il terzo grado del Dirigente competente ad affidare l'incarico.

Art. 10 - Durata

1. La durata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa è fissata di norma in un anno.
2. E' possibile prorogare il contratto solamente al fine di completare i progetti o i programmi di lavoro per ritardi non imputabili al collaboratore o per integrazioni dei progetti stessi, qualora se ne ravvisi un motivato interesse.
3. Al termine dell'incarico, qualora sia necessario affidarne un altro per il perseguimento delle medesime finalità, si ricorre alla rotazione.
4. Qualora alla scadenza non siano individuabili altri soggetti con professionalità idonea è possibile tuttavia rinnovare l'incarico per il perseguimento delle medesime finalità allo stesso soggetto previa congrua motivazione nel provvedimento di affido e senza superare la durata massimo di tre anni dalla data di inizio del primo incarico.
5. Il criterio della triennialità inizia a decorrere dalla data di applicazione della presente disciplina. Raggiunto il triennio non possono essere affidati allo stesso soggetto ulteriori incarichi per dodici mesi.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 11 - Modalità di affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'art. 2 sono conferiti tramite affidamento diretto nei seguenti casi:
 - quando l'importo da corrispondere non sia superiore al limite stabilito dall'art. 21, comma 4, della L.P. 23/90 (esclusi gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dei rimborsi spese);
 - quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni o specifiche esperienze) o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
 - quando trattasi di particolari urgenze, risultanti da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione.
2. In tutti gli altri casi dovranno essere seguite procedure che garantiscano imparzialità e trasparenza.
3. Il Dirigente della struttura che affida l'incarico acquisisce la documentazione prevista dall'art. 39 octies, comma 1, della L.P. 23/90 e adotta il relativo provvedimento sentito il Segretario Generale.
4. Per quanto riguarda gli elementi che debbono essere contenuti nel provvedimento di affido si rinvia a quanto previsto dall'art. 39 octies, comma 3, della L.P. 23/90.

Art. 12 - Pubblicità

1. Presso la Direzione Generale è istituito un pubblico elenco nel quale sono inseriti tutti gli incarichi attribuiti ai sensi della presente disciplina.
2. L'elenco deve indicare i soggetti incaricati ed il corrispettivo pattuito.
3. Tale elenco è pubblicato sul sito Web dell'ente e viene costantemente aggiornato.

Art. 13 - Limiti di spesa

1. La spesa complessiva per l'affidamento degli incarichi è fissata annualmente nel bilancio di previsione.



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

DIREZIONE GENERALE

SCHEMA CONTRATTO PER L’AFFIDO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA

Allegato 2 alla deliberazione giuntale

n. 137 dd. 24.12.2008



IL SEGRETARIO GENERALE

- F.to Giuseppe Dolzani -

CONTRATTO DI AFFIDO INCARICO DI CONSULENZA (oppure STUDIO, RICERCA)

Premesso che il presente atto è finalizzato all'affido di incarico di consulenza (ovvero di studio, ovvero di ricerca), ai sensi e per gli effetti del Capo II Titolo III del Libro V del Codice Civile;

visto il disciplinare approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. ____ dd. ____ relativo all'affido di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni coordinate e continuative;

vista la determinazione del Dirigente della Direzione ____ n. ____ del ____ relativa all'affido dell'incarico di consulenza (ovvero di studio, ovvero di ricerca) di cui al presente contratto;

fra

il Signor (*nome, cognome, luogo e data di nascita*), nella sua qualità di Dirigente della Direzione _____ del Comune di Pergine Valsugana, con sede legale in Pergine Valsugana, Piazza Municipio n. 7, appresso denominato COMMITTENTE

e

il Signor (*nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, partita iva*), appresso denominato PROFESSIONISTA,

si stipula il presente contratto sotto forma di scrittura privata e si conviene:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'attività del professionista avviene nell'ambito del programma (obiettivo specifico) di _____

Il professionista si impegna a fornire al committente (elencare elaborati) _____

Art. 2. - Prescrizione tecniche per lo svolgimento dell'incarico

1. Il professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Dirigente _____ ogni circostanza tecnica o amministrativa che possa impedire o rendere difficoltoso il compimento dell'incarico.
2. Il professionista si impegna a consegnare gli elaborati di cui all'art. 1 entro il _____ (max un anno).
3. Qualora il professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata dal Comune, per ogni giorno di ritardo, una penale di € _____ al giorno che sarà trattenuta sul saldo del compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il _____% (in lettere) del corrispettivo pattuito.
4. Nel caso in cui il ritardo ingiustificato ecceda i _____ giorni l'Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, risolverà il contratto per inadempimento.
5. Vengono esclusi dal computo del ritardo i giorni in cui l'attività del professionista è sospesa per cause non dipendenti dalla sua volontà purchè venga presentata entro i termini di scadenza la documentazione probatoria (ricevute) ovvero una nota esplicativa delle ragioni ostative all'adempimento dei termini contrattuali.

6. Il conteggio dei giorni di ritardo viene sospeso solo alla consegna degli elaborati completi.
7. Le giustificazioni dell'eventuale ritardo vanno presentate, con relazione motivata del professionista, unitamente alla richiesta di proroga del termine contrattuale.

Art. 3 – Compenso

1. A favore del professionista è concordato un compenso complessivo di €. _____ oltre a CNPAIA 2% ed IVA 20% per complessivi € _____.- al lordo delle ritenute di legge.
2. Ogni e qualsiasi spesa sostenuta dal professionista nello svolgimento dell'incarico resterà a suo integrale carico.
3. Il compenso di cui al presente incarico sarà corrisposto al professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso, nella misura del _____ alla scadenza di _____ giorni dalla sottoscrizione della presente ed il saldo ad avvenuta approvazione da parte del Dirigente della Direzione _____ degli elaborati consegnati.
4. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alla tariffa professionale.

Art. 4 - Norme ulteriori

- 1. Il professionista prende atto incondizionatamente che gli elaborati di cui all'oggetto del presente incarico resteranno di assoluta proprietà del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte le varianti e le integrazioni che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta.**

Art. 5 - Risoluzione del contratto.

1. Il contratto di incarico si conclude nei seguenti casi:
 - per scadenza del termine concordato;
 - per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico;
 - per recesso da parte dell'Amministrazione comunale;
 - per recesso da parte del collaboratore;
 - per inadempimento;
2. In caso di recesso dell'Amministrazione comunale è fatto salvo il diritto al pagamento dell'opera svolta da parte del professionista. Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in modo unilaterale, così come previsto all'art. 2237 del Codice Civile, dovrà comunicarlo con preavviso di almeno trenta giorni, tramite lettera raccomandata a/r. Nessun preavviso e nessun compenso sono dovuti in caso di recesso della stessa Amministrazione per inadempimento del professionista o per giusta causa.
3. Il professionista può recedere dal contratto per giusta causa.

Art. 6 - Clausola penale

1. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi art. 1382 del Codice Civile si conviene che la clausola penale è pari ad € _____ (o % sul compenso).

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

1. Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. *(se necessario)* Il professionista potrà avere accesso agli uffici *(specificare quali)* per la consultazione della documentazione al fine dell'esecuzione del presente incarico, *(ovvero utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, basi-dati e risorse hardware e software)* nei giorni _____ dalle _____ alle _____.
3. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 8 – Controversie

1. In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia. Qualora esso sia infruttuoso, la controversia potrà essere risolta mediante ricorso agli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento.

Letto, approvato e sottoscritto,

Pergine Valsugana, _____

IL PROFESSIONISTA



IL DIRIGENTE



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

DIREZIONE GENERALE

SCHEMA CONTRATTO PER L’AFFIDO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA

Allegato 3 alla deliberazione giuntale
n. 137 dd. 24.12.2008



IL SEGRETARIO GENERALE
- F.to Giuseppe Dolzani -

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Premesso che il presente atto è finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, ai sensi e per gli effetti del Titolo III del Libro V del Codice Civile;

visto il disciplinare approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. ____ dd. _____ relativo all'affido di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni coordinate e continuative;

vista la determinazione del Dirigente della Direzione _____ n. ____ del _____ relativa all'affido dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui al presente contratto;

fra

il Signor (*nome, cognome, luogo e data di nascita*), nella sua qualità di Dirigente della Direzione _____ del Comune di Pergine Valsugana, con sede legale in Pergine Valsugana, Piazza Municipio n. 7, appresso denominato COMMITTENTE

e

il Signor (*nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale*), appresso denominato COLLABORATORE,

si stipula il presente contratto sotto forma di scrittura privata e si conviene:

Art. 1**Oggetto della collaborazione**

L'attività del collaboratore avviene nell'ambito del progetto (*o programma di lavoro*) di _____

Il collaboratore si impegna pertanto a svolgere in favore del committente, le seguenti prestazioni di lavoro non subordinato:

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d)

Art. 2.**Modalità di svolgimento della collaborazione**

- 8. La collaborazione viene svolta nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo come risulta dalla determinazione del Dirigente sopra richiamata, ma senza obbligo di esclusività salvo il divieto di svolgere attività in concorrenza con quella del committente.
- 9. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del personale della Direzione _____ senza quindi l'obbligo di assoggettarsi al codice disciplinare.
- 10. Il collaboratore, mancando il vincolo della subordinazione, non risulta inserito nell'organizzazione gerarchica della Direzione _____, e quindi lo stesso gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del committente.

11. Il collaboratore per lo svolgimento del suo lavoro è funzionalmente collegato alla struttura dell'Amministrazione comunale committente ed in particolare alla Direzione _____. Pertanto, il collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinare la propria attività con il responsabile degli obiettivi/risultati da raggiungere, individuato nel funzionario _____ e con gli operatori da questo indicati.
12. Il committente ha la facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche, che saranno oggetto di valutazione, sullo stato di avanzamento dei progetti o delle attività.
13. La collaborazione è caratterizzata dalla preminenza del lavoro personale del collaboratore, senza impiego di mezzi propri organizzati.
14. Il collaboratore non è vincolato ad un orario di lavoro, tuttavia, svolgendosi la collaborazione (*ovvero: parte della collaborazione*) nei locali dell'ente e dovendosi coordinare con le esigenze organizzative, tecniche e produttive dell'ente, nonché con le sue finalità, il collaboratore si obbliga a svolgere la propria prestazione presso gli Uffici della Direzione _____ nell'orario di servizio del personale impiegatizio comunale.
15. Il collaboratore resta obbligato soltanto al conseguimento del risultato dell'attività oggetto del presente incarico, la prestazione potrà essere temporaneamente sospesa per esigenze particolari tali da non pregiudicare la realizzazione del progetto ed il conseguimento del risultato, ma dovrà essere preavvisata al committente.

Art. 3

Decorrenza e durata dell'incarico

1. Il presente contratto ha durata annuale con decorrenza dal _____ e fino al _____. E' esclusa la proroga automatica.

Art. 4

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il committente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e qualora le prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto concordato all'art. 1, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il committente richiede al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a **sessanta** giorni. Se il collaboratore non vi provvede il committente risolve il contratto per inadempienza.
2. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il committente può chiedere al collaboratore di integrare gli stessi entro un termine stabilito, comunque non superiore a **trenta** giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito.

Art. 5

Compenso

5. A favore del collaboratore è concordato un compenso complessivo di €. _____.- al lordo delle ritenute di legge calcolato ai sensi art. ____ del disciplinare sopra richiamato.
6. Ogni e qualsiasi spesa sostenuta dal collaboratore nello svolgimento del rapporto resterà a suo integrale carico.
7. L'importo di cui al comma uno, sulla base di richiesta di compenso vistata dal responsabile individuato all'art. 2 a comprova dell'adempimento dell'attività assegnata, viene erogato in via posticipata con pagamento di n. _____ rate dell'importo di _____ nei mesi di _____.
8. Ai fini IRPEF vengono effettuate le ritenute fiscali con aliquote progressive, mentre ai fini INPS e INAIL, l'Amministrazione comunale provvede al versamento integrale del premio che grava, per 1/3 in capo al collaboratore, e per i restanti 2/3 in capo all'Amministrazione stessa. Il collaboratore dichiara ed assicura sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato ad eseguire non rientrano nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal medesimo.

(in alternativa ai commi 3 e 4 se fiscalmente trattasi di lavoro autonomo: Il compenso di cui al presente incarico oltre a CNPAIA 2% ed IVA 20% sarà corrisposto al professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso in via posticipata ogni _____ mesi per l'importo di _____ a partire dal mese di _____ e vistata dal committente a comprova dell'adempimento dell'attività assegnata)

Art. 6

Risoluzione del contratto.

4. Il contratto individuale si conclude nei seguenti casi:
 - per scadenza del termine concordato;
 - per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico;
 - per recesso da parte dell'Amministrazione comunale;
 - per recesso da parte del collaboratore;
 - per inadempimento;
5. In caso di recesso dell'Amministrazione comunale è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate. Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in modo unilaterale, così come previsto all'art. 2227 del Codice Civile, dovrà comunicarlo con preavviso di almeno trenta giorni, tramite lettera raccomandata a/r, tenendo indenne il collaboratore delle spese e del lavoro eseguito. Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso della stessa Amministrazione per inadempimento del collaboratore o per giusta causa.
6. Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a/r, con un preavviso di trenta giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali dell'Amministrazione committente.

Art. 7

Clausola penale

4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi art. 1382 del Codice Civile si conviene che la clausola penale è pari ad € _____ (ad es. per pagamenti su base mensili 2 volte la mensilità pattuita oppure % sul compenso)

Art. 8

Obblighi di riservatezza

5. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
6. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 9

Controversie

2. In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia. Qualora esso sia infruttuoso, la controversia potrà essere risolta mediante ricorso agli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pergine Valsugana, _____

IL COLLABORATORE



IL DIRIGENTE
